

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## XXVI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
MIGLIORI ed altri: Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza. (1644) . . .	351
PRESIDENTE . . .	351, 353, 354, 355, 357, 358 360, 362, 363, 364
ANDREUCCI, <i>Relatore</i> . . .	353, 356, 357, 358, 362
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . .	353, 356, 362, 364
ZOBOLI . . . . .	354, 356, 357, 358, 360
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	354, 355, 360, 363
BREGANZE . . . . .	354, 355
GONELLA GIUSEPPE . . . . .	454, 363
MIGLIORI . . . . .	354, 359, 363, 364
KUNTZE . . . . .	355, 356, 357, 360, 362, 363
PREZIOSI OLINDO . . . . .	355, 356, 360, 362
VALIANTE . . . . .	358, 362, 364
PALAZZOLO . . . . .	363
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	364

---

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliori ed altri: Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza (1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Migliori, Gui, Conci Elisabetta, Badaloni Maria, Savio Emanuela, Dal Canton Maria Pia, Gennai Tonietti Erisia, Jervolino Maria, Battistini, Cassiani, Ferrari Giovanni, Elkan, Manzini, Pavan, Lombardi Giovanni, Andreucci, Sarti, Limoni: « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ».

Si tratta di un tema di grande interesse e mi corre l'obbligo con tutta rapidità di ragguagliare i membri della Commissione sui lavori del Comitato ristretto, che venne a suo tempo nominato per coordinare il testo della proposta di legge secondo la discussione generale che si è già svolta. Con altrettanta ampiezza il Comitato ha esaminato la materia e ha predisposto un testo che si può considerare come base di odierna discussione.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge sono stati fusi in un solo articolo 1 del seguente tenore:

« Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico, disegni, immagini, fotografie od og-

getti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di delitti o comunque di violenza ».

La fusione è stata fatta per questa ragione: mentre l'articolo 1 della proposta di legge contemplava il pudore agli effetti di darne una nuova definizione e l'articolo 2 contemplava la pubblica decenza allo scopo di dare un concetto normativo, il Comitato ristretto ha creduto di fondere i due articoli in un solo articolo a carattere normativo, che contemplasse insieme il pudore e la pubblica decenza. Il concetto resta immutato e il risultato etico e giuridico rimane assicurato. Cioè, si difendono attraverso il nuovo articolo totalmente normativo — e non già in parte normativo e in parte precettivo — il pudore e la pubblica decenza col parametro che i tempi esigono, come è stato posto in evidenza nella discussione generale e nel Comitato ristretto: parametro che deve tener conto in questa materia, in cui la lesione è *in re ipsa* per il fatto che il manifesto è affisso, della particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e delle esigenze della loro tutela morale.

Questo è il criterio che la proposta di legge prende in considerazione, agli effetti di definire il pudore e la pubblica decenza, ivi compreso il concetto di osceno di cui all'articolo 528 del codice penale, sempre, ben s'intende, in materia di manifesti.

Ci sembra ortodossa la valutazione per cui in una norma unitaria si contemplano rispettivamente coloro che ledono sia il pudore sia la pubblica decenza, in relazione a un'esigenza etica e giuridica così vivamente sentita, da dover essere presa in considerazione dal legislatore come oggetto di apposita legge.

Per quanto riguarda i manifesti che non ledono il pudore e la pubblica decenza, ma che incitano alla violenza è sembrato al Comitato ristretto più corretta formalmente e giuridicamente fare un comma a sé. Altrimenti, unendo al pudore e alla pubblica decenza anche il concetto di violenza, si sarebbe forse creato un connubio ibrido. Il Comitato

ha perciò preferito dire che la stessa pena si applica a chi offende la sensibilità del minore con scene di violenza.

Dopo questo lavoro che i colleghi del Comitato ristretto ed io abbiamo cercato di compiere con grande scrupolo, l'articolo 1 del nuovo testo è stato approvato all'unanimità.

L'articolo 2 del nuovo testo è, invece, il seguente:

« La concessione del nulla osta per la rappresentazione di lavori cinematografici o teatrali non esclude la punibilità per la fabbricazione, l'introduzione, l'affissione o l'esposizione di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, i quali si riferiscono a tali lavori nei termini previsti dall'articolo precedente ».

Questo articolo ha raccolto la maggioranza, o meglio l'unanimità meno l'onorevole Zoboli. Però, oso pensare che la nuova formulazione, che, in sede di coordinamento, ha dato il Comitato ristretto al delicato concetto dell'interferenza tra i diversi piani giuridici dell'ordinamento, ossia il piano amministrativo e il piano penalistico, possa più che soddisfare: ed invero ha soddisfatto i membri del Comitato ristretto che votarono favorevolmente. In quale senso c'è un miglioramento formale? Nel senso che noi distinguiamo con tutta chiarezza il momento amministrativo del nulla osta per la rappresentazione, dal momento etico-giuridico della eventuale irrogazione della sanzione penale per un illecito che sia stato compiuto nei confronti di manifesti relativa a quella rappresentazione autorizzata. L'autorizzazione non concerne che la rappresentazione: ed ha un valore amministrativo ai fini di alcune norme che portano seco un certo controllo amministrativo. Non si può ammettere che ciò escluda un controllo anche giuridico e penalistico. Per fare dei casi analoghi, a proposito del delitto sportivo abbiamo che l'autorizzazione alla gara non esclude l'eventuale responsabilità penalistica; così se si fa un atto privato o pubblico, nonostante la registrazione, se c'è una norma di diritto pubblico o privato cogente essa può essere sempre fatta vale. Come potrebbe escludere la valutazione penalistica di infrazione alla legge per il solo fatto che ci sia un altro piano dell'ordinamento, cioè sul piano dell'autorizzazione amministrativa, il nulla osta?

La nuova formula che vi proponiamo è corrispondente a quella del delitto sportivo e forse anche migliorata: credo che essa possa tranquillizzare il legislatore e il giurista.

Abbiamo poi il nuovo articolo 3 predisposto dal Comitato ristretto. Esso dice:

« Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non mai oltre le ventiquattro ore, alla denuncia presso il Procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto ».

In questo articolo abbiamo introdotto delle modifiche, su proposta dell'onorevole Zoboli, per adeguare meglio il testo alla Costituzione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Io non avrei molto da aggiungere a quello che è stato già detto dal Presidente come riassunto dall'*iter* di elaborazione del testo del Comitato ristretto. Solo debbo fare adesso quello che allora non fu possibile fare, cioè leggere il disegno di legge n. 478 attualmente davanti al Senato della Repubblica e già approvato dalla II Commissione permanente della Camera, che riguarda i criteri coi quali vengono riveduti i film e i lavori teatrali. L'articolo 4 di questo disegno di legge stabilisce che, ove la commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia nelle singole sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare, o da provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla rappresentazione o proiezione in pubblico, specificandone i motivi.

Naturalmente questa norma — a cui fece riferimento l'onorevole Zoboli quando affermò che non era più necessario l'articolo 3, ora diventato articolo 2, della proposta di legge — è dettata dalla considerazione che questi spettacoli non vanno solo ai minori, ma anche ai maggiori, per cui non si poteva far riferimento nella revisione dei film e dei lavori teatrali se non al comune sentimento del pudore, della morale e dell'ordine familiare. *Comune* inteso nel senso in cui gli articoli 528 e 565 considerano gli atti osceni o contrari alla decenza e alla morale familiare. Ragione per cui, non essendovi la possibilità nella revisione dei film di un particolare ri-

guardo alla sensibilità dei minori in età evolutiva, se non per quello che è previsto nell'articolo 3 riguardante i film che vengono esclusi nella loro visione ai ragazzi inferiori a 16 anni, ritengo che l'articolo 2 — ex articolo 3 della proposta di legge — non solo sia utile, ma sia necessario se si vuole raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 1 che è stato da tutti accettato. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e do la parola al rappresentante del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare alcune osservazioni di carattere formale e alcune di carattere sostanziale per quello che riguarda il capoverso dell'articolo 1 che alla unanimità è stato approvato dal comitato ristretto. Per quello che riguarda la prima parte dell'articolo rilevo la frase « considerati secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva », per far presente che permette una simile locuzione la possibilità di molte assoluzioni in quanto il magistrato dovrebbe definire di volta in volta quale è questa particolare sensibilità del minore in età evolutiva. Vorrei, quindi, sapere dal relatore che cosa s'intende per età evolutiva, con specifico riferimento al testo del disegno di legge.

Non sono d'accordo neppure sulla formulazione del capoverso. L'articolo 725 del codice penale riguarda l'offesa alla pubblica decenza; quindi sarebbe necessaria una formulazione migliore. Anche su questo punto vorrei un chiarimento.

PRESIDENTE. Debbo far presente che il concetto di età evolutiva fu oggetto di ampio dibattito in sede di discussione generale: si fece allora capo ad un criterio psicologico giuridico, per cui oggi non si può non tener conto di tale età se la si vuole effettivamente tutelare. Si era anche discusso se dire soltanto « sensibilità » oppure « particolare sensibilità » ma abbiamo trovato che in leggi precedenti e anche in disegni di legge si parla di particolare sensibilità. Quindi il rilievo del rappresentante del Governo risponde a una cura che già ci eravamo assunta: però, con l'onorevole proponente e con altri colleghi, constatammo che la dizione è già entrata o sta entrando nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda l'articolo 725, già la proposta originaria fa capo a questo articolo. Senonché noi abbiamo ritenuto di sceverare pudore e pubblica decenza da violenza.

Debbo aggiungere che al secondo comma gli onorevoli Zoboli e Comandini hanno proposto il seguente emendamento: « Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando i disegni, le fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di delitto o comunque di violenza, tali da offendere il senso morale ».

ZOBOLI. Debbo fare una premessa per quella che è stata la mia posizione di fronte a questa proposta di legge. Io ho approvato e sono d'accordo sull'oggetto del provvedimento di legge, cioè sulla tutela del minore in quella età che si è detta evolutiva; però, ho ritenuto che sarebbe stata preferibile una precisazione, ritornando alla terminologia del codice, anche nella aritmetica degli anni. La mia preoccupazione è quella di una formulazione tale che renda la legge effettivamente applicabile e non consenta un'invasione della pubblica sicurezza in quello che è il patrimonio della libera manifestazione del pensiero. Voi capite bene a che cosa intendo alludere. Evidentemente alla possibilità che la pubblica sicurezza arrivi a porre le mani su pubblicazioni o su altre forme di manifestazione del pensiero.

Io ho aderito all'articolo 1 in quanto il manifesto o l'avviso pubblicitario per sua natura cade indubbiamente sotto gli occhi del minore. Per quanto riguarda poi le scene di violenza di cui al secondo comma dell'articolo 1, occorrono delle garanzie; perché le scene di violenza o le scene di applicazione di forza possono rientrare in taluni casi anche nel senso morale. Per esempio, è violenza anche la difesa armata della patria; è violenza anche il gesto eroico in difesa della patria. Il collega Comandini mi suggerisce un esempio: anche il gesto eroico di Enrico Toti, che scaglia la sua gruccia contro il nemico, dal punto di vista materiale sarebbe una scena di violenza, mentre è un atto eroico e un simbolo sublime.

PRESIDENTE. Ma qui si parla di violenza dopo delitto.

ZOBOLI. Io penso che per dare il suo giusto valore alla norma, occorre completarla: « scene di violenza che siano tali da offendere il senso morale ». Scene di violenza adoperate a fine di bene, scene di violenza adoperate in un piano etico apprezzabile e addirittura elogiativo, non sono tali da poter rientrare in questa norma. Senza il completamento che ho suggerito, si avrebbe un elemento di dubbio e di pericolo o, addirittura, di contaminazione dei valori morali.

PRESIDENTE. La formulazione del capoverso parla di violenza come elemento peggiorativo del delitto.

GUERRIERI EMANUELE. Trovo che l'emendamento proposto dall'onorevole Zoboli potrebbe essere reso in forma più precisa e con maggiore aderenza alle finalità che si vogliono raggiungere. Il delitto è sempre tale da offendere il senso morale; non si può pensare che ci sia un delitto che offenda il senso morale e uno che non lo offenda. Mi parrebbe, quindi, preferibile quest'altra formula: « ...rappresentano scene di delitto o comunque di violenza, atta ad offendere il senso morale ».

COMANDINI. È indiscutibile l'esattezza del rilievo del collega Guerrieri. I delitti offendono sempre il senso morale; ma è la rappresentazione del delitto che può non offendere il senso morale. Se domani si rappresentasse l'uccisione di Giacomo Matteotti oppure il regicidio di Monza, certamente non ci troveremmo di fronte a rappresentazioni che ledono il senso morale; mentre ci troveremmo indiscutibilmente di fronte a due delitti. Quindi bisogna parlare di rappresentazione del delitto che offenda il senso morale. In conseguenza di ciò ritengo più completo l'emendamento al plurale, che si riferisca anche alla rappresentazione di delitti; cioè dire « atte » invece di « atta ».

BREGANZE. Se non vado errato, la legge cui si è fatto riferimento non dice « la sensibilità dei minori in età evolutiva », bensì: « la sensibilità dell'età evolutiva ». Se è così, riterrebbe il proponente preferibile questa dizione: « sensibilità dell'età evolutiva » in luogo dell'altra « sensibilità dei minori in età evolutiva »?

GONELLA GIUSEPPE. L'onorevole Breganze in parte ha anticipato il mio pensiero, capovolgendolo. La dizione « particolare sensibilità dei minori in età evolutiva » sotto un certo punto di vista è un'espressione tautologica, perché i minori, a qualunque età si trovano, debbono essere già considerati in età evolutiva. Quindi, mentre l'espressione « minori » rappresenta un evento chiuso, secondo le norme del codice, « età evolutiva » non aggiunge e non toglie nulla ma in un certo senso complica. Quindi io sopprimerei le parole « in età evolutiva » e lascerei soltanto « la particolare sensibilità dei minori »; perché si puntualizza una determinata età con tutto quel complesso di responsabilità e di elementi psicologici che l'accompagnano.

MIGLIORI. Come presentatore, io mi dichiaro del tutto indifferente in ordine alle

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

due formulazioni, perché ambedue rendono completamente il concetto. Comprendo che si debba togliere il termine « minore » se si dice « età evolutiva » e ricordo che questa dizione « età evolutiva » è diventata tipica nell'ambito degli psichiatri e degli psicologi. D'altra parte sono anche indifferente se al posto di questa dizione più scientifica si voglia invece adottare il termine « minori ». Forse il termine « minori » è più vago, ma come proponente della legge dovrei preferirlo, perché rende più operante il campo d'operazione della medesima.

**PRESIDENTE.** Si proporrebbe anche di togliere l'aggettivo « particolare » a « sensibilità »; inoltre c'è da esaminare l'inciso: « e le esigenze della loro tutela morale ».

**GONELLA GIUSEPPE.** L'età evolutiva non coincide con quella dei minori. L'età evolutiva può anche essere maggiore.

**ANDREUCCI, Relatore.** Io sarei del parere di accettare le considerazioni fatte dal collega Gonella e, piuttosto che parlare di età evolutiva, dire soltanto « i minori », perché è un concetto già definito, che dà modo al giudice di giudicare molto più chiaramente e liberamente.

Per quanto riguarda l'articolo 725 del codice penale, a cui si riferisce il capoverso dell'articolo 1, in realtà abbiamo creato un'ipotesi nuova di reato e abbiamo applicato a questa ipotesi la pena dell'articolo 725. Ma il titolo dell'articolo 725 parla di « scritti o disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza » e nel testo si dice: « Chiunque espone alla pubblica vista o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a lire diecimila ». Quindi sono due ipotesi congiunte di esporre e di offrire in vendita. Noi chiediamo che siano equiparati ai disegni e alle immagini esposte in luogo pubblico e contrarie alla decenza anche quelli che rappresentano scene di delitti o di violenza. Però vorrei, richiamandomi all'articolo 4 del disegno di legge citato relativo al cinematografo, completare l'emendamento proposto dall'onorevole Zoboli: « tali da offendere il senso morale o l'ordinamento familiare », con l'aggiunta delle parole: « o da provocare il diffondersi di suicidi o di delitti ».

**KUNTZE.** Sono stati finora suggeriti parecchi emendamenti, ma non sono stati tradotti per iscritto. Vorrei conoscerli.

**PRESIDENTE.** Abbiamo le seguenti posizioni: all'articolo 1, come approvato dal Co-

mitato ristretto, c'è un primo emendamento per cui si dovrebbe dire, secondo l'onorevole Breganze, in luogo di « secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva », « secondo la sensibilità particolare dell'età evolutiva ». C'è poi un emendamento proposto dall'onorevole Gonella, fatto proprio dal relatore: in luogo di « secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva », dire: « secondo la particolare sensibilità dei minori ». Vi è un terzo emendamento proposto dall'onorevole Zoboli: « secondo la particolare sensibilità dei minori di anni 16 ». Queste sono le posizioni sul primo comma.

**BREGANZE.** Io avevo proposto il mio emendamento per un debito di chiarezza, ma trovo più preciso parlare di « minori », nei limiti tuttavia dei 18 anni.

**PRESIDENTE.** Allora, caduto il primo emendamento Breganze, perché ritirato, restano l'emendamento Gonella, fatto proprio dal relatore, e l'emendamento Zoboli. Procediamo alla votazione.

Metto in votazione la soppressione dell'inciso « in età evolutiva ».

*(È approvato).*

Subentra l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zoboli: « minori di anni 16 ». Lo metto in votazione.

*(Non è approvato).*

**BREGANZE.** Vorrei fosse chiarito che qui non siamo nel quadro del codice penale, ma di una norma particolare, che si intende riferire agli anni 18.

**PRESIDENTE.** S'intende, perché è una legge speciale.

**BREGANZE.** Domando a coloro che più di me praticano e studiano il diritto penale, se, volendo riferirci ai minori di anni 18, occorra, quindi, aggiungere « minori di anni 18 ».

**PREZIOSI OLINDO.** Concordo sulla necessità esposta dall'onorevole Breganze di indicare l'età di 18 anni, perché questa è una legge speciale. Siccome si parlava soltanto di minori, bisogna tener presente che il minore può essere anche quello inferiore ai 21 anni. Ma siccome c'è una affinità col codice penale, per non far sorgere diversità di interpretazione o equivoci, è bene chiarire che la minore età s'intende fino a 18 anni.

**GUERRIERI EMANUELE.** Sono del parere che questo inciso non debba trovar posto nella legge, perché crea una norma piuttosto strana, nel senso cioè, che si voglia proteggere il pudore e la sensibilità del minore fino a 18 anni e non oltre. Vi possono essere nor-

me che facciano riferimento ad una determinata categoria di minori, ma quando si tratta di una norma di questo tipo il mettere un limite di età è un non senso. Per questo preferirei l'espressione: « età evolutiva », che esprime lo stesso concetto, ma lascia ad una certa elasticità di apprezzamento dell'interprete stabilire fino a che punto il fatto che offende il pudore o la decenza viene a ferire la particolare sensibilità del minore.

D'altra parte il timore che la legge possa avere un'interpretazione molto lata non ricorre, appunto perché deve trattarsi di un fatto che ferisca la particolare sensibilità del minore, e la particolare sensibilità del minore importa che il minore si trovi in una fase evolutiva. Si finisce col creare una norma non molto felice se si introduce la limitazione dei 18 anni. Lasciamo che sia l'interprete a stabilire se in concreto un determinato fatto offende la particolare sensibilità del minore.

KUNTZE. Io concordo esattamente con quanto è stato detto dall'onorevole Breganze e dall'onorevole Preziosi. In un primo momento pensavo che non sarebbe stato neppure necessario far risultare questo dai lavori preparatori: perché è vero che siamo di fronte a una legge speciale, ma è pur sempre una legge penale quella di cui ci stiamo occupando; e, trattandosi di una legge penale, il termine « minore » va inteso nel suo contenuto legislativo, cioè in quello che è il significato che la legge penale dà alla parola « minore ». E siccome in materia penale minore è colui che non abbia raggiunto gli anni 18, dovrebbe intendersi anche tacitamente, nonostante la soppressione della specificazione « in età evolutiva », che questa legge può applicarsi soltanto ai minori di anni 18.

Senonché le parole dell'onorevole Guerrieri hanno destato in me una perplessità perché questo concetto che ritenevo pacifico non è condiviso dall'unanimità della Commissione. Allora penso che sia necessario, ad evitare equivoci e difficoltà d'interpretazione, che sia ben chiaro che a questa età minorile poniamo un limite, diamo un significato, non lasciamo questa valutazione all'arbitrio dell'interprete. È necessario che l'interprete abbia un limite.

Sul termine « età evolutiva » formulai in sede di discussione generale le mie riserve, che sono state oggi espresse anche dal rappresentante del Governo; e ciò feci perché questa espressione non è entrata ancora a far parte in maniera facilmente comprensibile nel nostro sistema legislativo, anche se in

altre discipline, come ci ricordava il proponente, questa espressione ha potuto già avere un significato ben preciso e delimitato.

Ritengo, quindi, che sia necessario che questo per lo meno risulti dai lavori preparatori: che, trattandosi di una legge penale, non ci si può riferire altro che a minori di 18 anni; altrimenti cadremmo nella possibilità che l'interprete si lasci trascinare ad arbitrii. Dovrebbe intendersi senz'altro « minori di 18 anni »; ma siccome da altre parti è stato espresso un convincimento in senso opposto, mi pare che sia necessario o che questo risulti chiaramente dai lavori preparatori o, se si ritiene necessario, che sia specificamente inserito nella legge attraverso un emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Qui non si stabilisce una sanzione a carico di un minore, per cui la presunzione penale arriva fino a 18 anni; qui invece il minore è soggetto passivo, e allora la presunzione è quella di 21 anni. Donde la necessità di chiarire.

ZOBOLI. Io penso che se non si fissa una età o si delimita il concetto di minore addirittura fino a 21 anni, si diminuisce l'efficacia della legge. Infatti, si dirà che un certo manifesto non offende la sensibilità del minore, ma è un manifesto qualsiasi. Indicando in 16 anni l'età dei minori, mi ero preoccupato proprio dell'indicazione generale, che, per essere troppo generica, finiva per essere troppo poco applicabile in sede di giustizia. I 16 anni stavano ad indicare un termine esatto, mentre allargando il limite a 18 o a 21 anni, si darà agio al difensore di sostenere che non è stata offesa la sensibilità di questi minori; e si sarà creata una sterile norma penale.

Pensavo, perciò, che, fissando un'indicazione numerica bassa e non alta, avremmo fatto qualche cosa di concreto.

PRESIDENTE. Queste osservazioni sono astratte, perché abbiamo già respinto l'emendamento. Però, è certamente aderente a quello che ha rilevato l'onorevole Kuntze.

ANDREUCCI, *Relatore*. Io propongo che sia votato e accolto un emendamento nel quale si dica: « dei minori fino all'età di 18 anni ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare un'osservazione di ordine generale. Quando si dice « la particolare sensibilità dei minori » a mio parere non occorre fare nessuna distinzione di età, perché c'è già il riferimento alla particolare sensibilità del minore che è turbato, che è scandalizzato da un manifesto o da una pubblicazione. Se non si dice « la particolare

sensibilità », allora sono d'accordo di porre il limite di 18 anni.

KUNTZE. Per una maggiore precisazione di tecnica legislativa, direi: « dei minori di anni 18 », che è la formula legislativa abituale.

ANDREUCCI, *Relatore*. Con le parole « la sensibilità dei minori di anni 18 », si farebbe riferimento secondo me esclusivamente alla sensibilità dei minori di anni 18. Questo mi è parso ricavarlo anche dall'intervento dell'onorevole Zoboli. Invece con le parole « fino agli anni 18 », sarebbero compresi quelli di entità inferiore agli anni 18.

KUNTZE. Se l'interpretazione dell'onorevole Andreucci fosse esatta, dovremmo modificare anche le norme del codice penale in cui si parla di minori degli anni 18. Naturalmente s'intende qualsiasi minore che non abbia compiuto i 18 anni.

ANDREUCCI, *Relatore*. Qui si fa riferimento non all'età a se stante, ma anche alla particolare sensibilità. La particolare sensibilità viene delimitata con la frase « minore degli anni 18 ». Chiarito il mio pensiero, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dopo la parola « minori »: « degli anni 18 ».

(È approvato).

Al secondo comma abbiamo due emendamenti: uno degli onorevoli Zoboli e Comandini, l'altro dell'onorevole Guerrieri. L'emendamento Zoboli è il seguente: Dopo le parole « scene di delitti o comunque di violenza », aggiungere: « atte a offendere il senso morale ». L'onorevole Guerrieri propone di aggiungere « atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ».

Altro emendamento è stato presentato dal relatore onorevole Andreucci per aggiungere dopo le parole « ordine familiare » le altre: « o da provocare il diffondersi di suicidi o di delitti ».

Vi è poi un terzo emendamento che propone di sostituire alla fine dell'articolo 1 le ultime parole: « scene di delitti o comunque di violenza » con queste altre: « scene tali da offendere il senso morale o l'ordine familiare o da provocare e diffondere la suggestione al suicidio e al delitto ». Quindi anche il proponente ritiene di poter togliere la parola « delitti » qualificando in questo modo la « violenza ».

Onorevole Zoboli, accetta lei, in tutta libertà, di togliere la parola « delitti » e di qualificare così la parola « violenza »?

ZOBOLI. Non accetto di disgiungere il concetto di delitto dal concetto di violenza qualificata come sopra, in quanto anche per i delitti abbiamo dei delitti giuridicamente qualificati che appartengono ad una sfera che non offende il senso morale. Intendo riferirmi a certi delitti che entrano ormai nel patrimonio storico, come per esempio la bomba di Felice Orsini...

PRESIDENTE. Appunto per questo omettiamo la parola generica « delitti » e precisiamo meglio il concetto.

ZOBOLI. Se disgiungiamo il testo, e qualificiamo soltanto la violenza, per cui la raffigurazione di un delitto in genere resta sempre oggetto di punizione dell'articolo 725 del codice penale, noi manteniamo una condizione di punibilità anche per quell'affisso che raffigura materialmente un atto giuridicamente delitto, ma accettato dal senso morale e accettato anche dalla storia, come nell'esempio che ho fatto prima. Quindi, penso sia il caso di mantenere il concetto che l'offesa al senso morale si riferisca sia ai delitti veri e propri sia agli atti di violenza in genere.

PRESIDENTE. Quindi, lei mantiene la parola « delitti »?

ZOBOLI. Appunto. Io direi, mettendo due virgole: « scene di delitti, o comunque atti di violenza, tali da offendere il senso morale »...

GUERRIERI EMANUELE. L'emendamento presentato da me risponde proprio a questa preoccupazione. Io avevo inizialmente considerato che mi sembrava imprecisa la distinzione fra i delitti che offendono il senso morale e i delitti che non l'offendono. A questo rilievo rispose l'onorevole Comandini, osservando che vi possono essere scene di delitti che non offendono il senso morale. Ora, anziché introdurre nella norma la distinzione fra delitti che offendono il senso morale e delitti che non lo offendono, si può raggiungere lo stesso scopo sopprimendo la dizione « delitti » e richiamandoci a una dizione generica: « scene di violenza »...

ZOBOLI. Sopprimere la dizione « delitti » e adottare una dizione generica? Allora accetto. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, concludendo, la modifica Guerrieri è accettata da Zoboli. Allora l'ultimo comma emendato suona così: « Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere

il senso morale o l'ordine familiare ». Quale è il parere del relatore ?

ANDREUCCI. Fin qui sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi saranno altre modifiche, voteremo poi il testo nel suo complesso. L'onorevole Valiante ha facoltà di parlare.

VALIANTE. Chiedo la parola per un chiarimento, e se la Commissione lo riterrà opportuno presenterò un apposito emendamento. Vorrei chiedere alla Commissione di considerare che il termine « immagini », specialmente quando è usato accanto ai termini « disegni, fotografie, od oggetti figurati », non è tecnicamente esatto. L'immagine è il contenuto del disegno o della fotografia, non è uno strumento simile al disegno o simile alla fotografia. Io qui più propriamente parlerei di « riproduzioni », che è un termine molto più lato e comprende tutti gli strumenti per riportare una immagine. Mi permetto di chiarire: quando io guardo qualcosa, davanti alla mia retina si presenta una immagine, che è oggetto della manifestazione visiva, ma non è la visione stessa; quando riproduco qualche cosa con una matita, pennello, scalpello o macchina fotografica, io riprendo un'immagine e ne faccio oggetto di una mia azione. Perciò leggere « immagini » in questo nostro testo legislativo a me dà una certa preoccupazione. Devo, però, riconoscere che l'articolo 528 del codice penale parla ancora di immagini.

ANDREUCCI, *Relatore*. Appunto. Nell'articolo 528 del codice penale si parla di « scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni ». La magistratura deve aver dato un significato a queste immagini.

VALIANTE. Mi riferisco proprio alle difficoltà suscitate dalla interpretazione dell'articolo 528.

PRESIDENTE. Apprezzo il rilievo dell'onorevole Valiante: tuttavia siamo in fase di esame articolo per articolo. Ci riserviamo di esaminare la proposta quando vedremo la legge intera.

Non essendovi altre proposte di emendamento, leggo il testo completo dell'articolo 1 modificato secondo gli emendamenti approvati:

« Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispet-

tivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto:

« La concessione del nulla osta per la rappresentazione di lavori cinematografici o teatrali non esclude la punibilità per la fabbricazione, l'introduzione, l'affissione o l'esposizione di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, i quali si riferiscono a tali lavori nei termini previsti dall'articolo precedente ».

Sono stati presentati due emendamenti rispettivamente degli onorevoli Zoboli e Kuntze. L'onorevole Zoboli propone di sopprimere l'articolo 2. L'onorevole Kuntze anche propone di sopprimerlo.

Prima di mettere in votazione il mantenimento dell'articolo 2, do facoltà ai presentatori di illustrare il loro emendamento.

ZOBOLI. Sono per la soppressione, perché ritengo superfluo l'articolo 2. Nel testo originale vi era questa dizione: « Agli effetti dei due precedenti articoli il reato sussiste anche quando... » sostituita nel testo del Comitato ristretto con: « (la concessione...) non esclude la punibilità per... ».

Mi sembra che sia un articolo addirittura superfluo, ed anche contraddittorio con quello che è l'ordinamento, perché la definizione di reato, e la punibilità che è la stessa cosa, viene definita dal magistrato.

PRESIDENTE. Infatti, avevamo detto in un primo momento « l'esercizio dell'azione penale », ed abbiamo, poi, sostituito con « punibilità » che contempla il momento giudiziario.

ZOBOLI. In effetti, è sempre il magistrato che stabilisce se un fatto costituisce reato. Stabilendolo noi in questo articolo, creiamo una cosa superflua ed invadiamo la sfera di azione del magistrato. Ripeto quel che ho detto in Comitato ristretto, che ha trovato, però, dissenziente la maggioranza. Qui veniamo a creare praticamente dei termini di contraddizione fra organi dello Stato che tutti si presume debbano agire con serietà e

competenza. Se c'è una censura cinematografica e una censura sugli spettacoli teatrali, questa censura deve fare il suo dovere. Non si può presumere che un film immorale abbia il libero passaggio dalla censura cinematografica e ritrovi, poi, viceversa una sanzione in base a questa norma di legge. Invadendo questa sfera di azione del giudice creiamo una contraddizione, anche ingiusta. Prendendo il caso del film, potrebbe avvenire nella pratica che un produttore, seguendo l'andazzo e la moda che purtroppo segna un crescendo nell'andare verso i film pruriginosi e lubrichi, produca con i suoi mezzi e metta in circolazione un film poco decente che comunque riesca a passare attraverso la censura cinematografica. Il produttore, quindi, è indenne, e fa affari col suo film. Chi pagherà per lui? Pagherà per lui il povero modesto gestore di una sala cinematografica di montagna, che si vede arrivare il manifesto del film consentito dalla censura. E così avremo che il grosso responsabile evade, e paga proprio il piccolo gestore, colui che cade addirittura in una situazione di colpa senza neanche il dolo, perché in perfetta buona fede affisse quei manifesti che gli vengono mandati dalla produzione insieme al film. Creeremo delle situazioni di ingiustizia, di palese ed evidente ingiustizia. Mi ero trovato d'accordo, in subordinata come si dice in termine curiale, con quella proposta del collega Andreucci, il quale aveva detto: « Possiamo collocare questa riserva per quel che riguarda i film vietati ai minori di 16 anni ». Effettivamente se il testo di questo articolo 2 fosse stato coronato da una indicazione dimensionale che stabilisse: « ... per quel che riguarda i film vietati ai minori di 16 anni », allora su tutto il testo dell'articolo 2 avremmo potuto trovare anche un terreno pratico di coincidenza e di consenso. Ma così come è formulato, penso che l'articolo 2 sia addirittura da abolire, e per gli elementi di contraddizione che comporta e per la sua superfluità, in quanto la definizione del reato spetta al magistrato.

MIGLIORI. Mi consenta l'onorevole Zoboli, ma io penso che vi sia qualche inesattezza nelle premesse del suo ragionamento, sia in materia di fatto, sia in materia di diritto. Come posizione di fatto, devo osservare che evidentemente non si può nemmeno pensare all'esposizione di un manifesto che non si riferisca ad uno spettacolo cinematografico già approvato dalla censura. Quale è la finalità del manifesto? E quella di richiamare al pubblico lo spettacolo e richiamare il pub-

blico allo spettacolo. Se noi togliessimo questa disposizione, e ritenessimo che basta l'approvazione della censura per purgare l'avvenire da eventuali reati, noi distruggeremmo completamente la ragion d'essere della legge. Vi è anche da considerare poi che, secondo la nostra esperienza concreta, una scena che passa per un attimo davanti agli occhi degli spettatori e quindi può non avere una sua particolare nocività, può viceversa diventare nociva una volta che sia fissata su un manifesto e presentata stabilmente al pubblico, che volente o nolente deve vederla e contemplarla. In questo caso quella scena diventa tutt'altra cosa dalla stessa scena brevissima rappresentata davanti agli occhi degli spettatori.

Quanto alla questione di diritto ricordo agli avvocati che qui mi ascoltano che esiste nel nostro ordinamento il fenomeno della *immissio in alienum*, per quanto riguarda ad esempio scuotimenti, cattivi odori; ecc. Quando noi ci troviamo a dover discutere davanti al giudice civile una causa di questo genere, per esempio per uno scuotimento provocato da una officina che è a contatto con le mura di abitazione, il convenuto eccepisce sempre che vi era stata l'autorizzazione dell'autorità amministrativa di impiantare la sua officina, e il giudice obietta sempre che l'autorizzazione dell'autorità amministrativa non copre i problemi di diritto sorti dopo che l'autorizzazione è stata emessa. La censura non si preoccupa dei manifesti. Si preoccupa dei manifesti solo in quanto siano manifesti che si riferiscano a spettacoli non consentiti ai minori di 16 anni, per imporre che sia visibilmente applicata la dicitura: « vietato ai minori dei 16 anni ». Ma per il resto la censura non si occupa dei manifesti. Noi stiamo interessandoci per parte nostra non dell'evento rappresentazione, ma dell'evento fabbricazione ed esposizione del manifesto.

Come ho già detto, il manifesto può rappresentare una scena che nel complesso dello spettacolo cinematografico è meno avvertibile; inoltre, il manifesto può essere di fantasia, il manifesto può rappresentare una scena che appartiene al pittore e non allo spettacolo. Quindi la Commissione di censura, quando anche fosse stato di sua competenza, e non lo è, di indicare il modo e il contenuto del manifesto, non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe potuto vederlo e apprezzarlo in quanto elemento estraneo allo spettacolo.

Per queste ragioni, io penso che questa disposizione dell'articolo 2 debba essere mantenuta. Ed esprimerei anche un desiderio, in

nome della mia paternità della proposta condivisa con l'onorevole Gui, e, cioè, che l'articolo ritorni nella nostra formulazione originale. Chiederei infine — subordinatissima ipotesi — che qualora lo si volesse sopprimere, risulti chiaramente nei lavori preparatori che viene soppresso in quanto lo si ritiene superfluo, non in quanto si pensi che possa l'articolo stesso raffigurare, o comunque rappresentare una eventualità di contraddizione fra due diverse amministrazioni e diversi poteri dello Stato. Del resto la giurisprudenza ci indica come anche recentemente sia stato condannato un manifesto della Eckberg, manifesto che fece molto rumore proprio qui a Roma, pur riferendosi esso a spettacolo autorizzato dalla censura. Ma non era stato logicamente autorizzato quel manifesto. Era stato autorizzato solo lo spettacolo nella completa successione delle sue sequenze.

Concludo, pertanto, per il mantenimento dell'articolo.

**PREZIOSI OLINDO.** La proposta soppressione dell'articolo non potrebbe avere evidentemente che un solo significato, quello cui accennava testé l'onorevole Migliori, e cioè una superfluità legislativa di fronte alla norma già approvata dell'articolo 1.

Ma poiché è stata fatta una proposta di soppressione per un'altra finalità e dando ad essa un altro significato, allora si rende necessario mantenere l'articolo per una più completa chiarificazione del nostro pensiero.

E propongo a questo riguardo un emendamento sostitutivo, nel senso di approvare l'articolo nel testo originale della proposta di legge, dove costituiva l'articolo 3, con una sola lieve variante, e cioè di sostituire la parola « cose » con la specificazione « disegni, immagini, fotografie o oggetti figurati ». Presento, quindi, questo emendamento, e prego la Commissione di approvarlo.

**ZOBOLI.** Intervengo brevemente, più che altro per dare una spiegazione all'onorevole Migliori. Non vorrei che permanesse, se è nato, l'equivoco che io abbia una intenzione ostile agli effetti della efficacia di questa legge. Ho spiegato chiaramente che il motivo predominante, assorbente della mia proposta di soppressione dell'articolo 2, era la sua superfluità. Infatti, come ha detto bene Preziosi, che trovo poi discordante nelle conclusioni, tutta l'efficacia di questo provvedimento è contenuta nell'articolo 1, che è pieno in tutti i suoi termini. E penso che l'onorevole Migliori mi abbia compreso, in quanto ha convenuto anche lui che, in subordinata, si

potrebbe nei lavori preparatori della legge collocare un'indicazione che abbia un valore morale in relazione alla soppressione di questo articolo 2 unicamente per la sua superfluità.

Voglio rappresentare solo il caso pratico all'onorevole Migliori. In sostanza cosa vieta la perseguibilità del manifesto cinematografico anche del film che abbia avuto il nulla osta della censura? Niente. Non mi piace dirlo, questo è tutto.

Le leggi devono essere espresse in termini tecnici, non in termini polemici e discettatori. Sono d'accordo con l'onorevole Migliori che un bacio fissato nel manifesto valga diversamente da quello che è il bacio fuggente nella sequenza cinematografica. Però, ripeto, cosa vieta nella pratica di togliere il manifesto che offende la morale, anche se il film continua a proiettarsi? Il *quivis*, il cittadino che si risente dell'immagine offerta dal manifesto e decide di promuovere l'azione pubblica, illimitata nella decisione del giudice il quale non trova nessun limite nella legge, non ha bisogno di essere incoraggiato dall'articolo 2. Nulla ostacola, quindi, l'azione del qualunque cittadino e la decisione del magistrato sulla perseguibilità del reato. Vorrei, quindi, chiarire all'onorevole Migliori che è in questo senso che ho proposto la soppressione. Sulla sostanza io non sono di contrario avviso, ma sono preoccupato con lui per una maggiore tutela del senso morale, in particolare dei giovani.

**KUNTZE.** All'insaputa dell'onorevole Zoboli avevo proposto anche io un emendamento soppressivo. E voglio subito chiarire il mio pensiero. Io concordo perfettamente con le ragioni di carattere morale che abbiano potuto ispirare l'articolo 2 del testo del Comitato ristretto corrispondente all'articolo 3 della proposta Migliori. Nessun dissenso sul terreno morale. Però le mie preoccupazioni sono esclusivamente di carattere giuridico.

Io ritengo questo articolo 2 manifestamente superfluo, perché un'autorizzazione amministrativa in genere — nel caso specifico il visto della censura o il nulla osta per la rappresentazione — non può mai vincolare la libertà del pubblico ministero all'inizio dell'azione penale. Quando abbiamo stabilito nell'articolo 1 che quelle determinate manifestazioni costituiscono oggetto di materia penale e costituiscono reato perseguibile di ufficio, il pubblico ministero può in qualsiasi momento esercitare l'azione penale senza preoccuparsi di quello che possa essere stato l'*iter* amministrativo dell'autorizzazione alla

rappresentazione del film o del lavoro teatrale. E mi sembra anzi che, se noi sancissimo in una legge un principio generale del genere, creeremmo un precedente pericoloso, daremmo, cioè, la sensazione che il legislatore potesse essere indotto a ritenere che in materia penale possa essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale un'autorizzazione amministrativa. Daremmo questa sensazione, il che è proprio completamente da escludere.

E vorrei ricordare che quando ci occupammo del delitto sportivo, noi facemmo l'ipotesi diversa. E credo che l'onorevole Guerrieri, che faceva parte allora di quel Comitato ristretto, lo ricordi. Noi dicemmo cioè che l'esercizio dell'azione penale non influiva su quello che poteva essere l'esercizio dell'azione amministrativa dell'omologazione o dell'azione disciplinare da parte degli organi sportivi. Non può farsi un parallelo fra quella norma del delitto sportivo e la norma inserita in questo articolo, perché in quella occasione noi ci preoccupammo proprio di questo: che non potessero essere le attività degli organi sportivi paralizzate dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Qui siamo nel caso inverso: noi verremmo a creare una possibilità di ostacolo all'azione penale attraverso quella che può essere un'autorizzazione amministrativa. Il che è un non senso, è contrario a tutte le norme ispiratrici del nostro sistema penale. Ecco perché ho proposto la soppressione di questa norma, e non già perché io possa dissentire da quelli che sono i principi ispiratori della norma stessa. Se mi sono indotto a presentare questo emendamento soppressivo è stato unicamente per ragioni di aderenza al sistema e per ragioni di tecnica amministrativa.

**GUERRIERI EMANUELE.** Io sono favorevole al mantenimento della norma, sia pure dando alla norma una formulazione tecnica più precisa.

Mi sembra che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Kuntze non abbiano fondamento, perché qui il problema non deve essere considerato dal punto di vista della procedibilità. Se si fosse parlato di procedibilità allora le considerazioni dell'onorevole Kuntze avrebbero certamente il loro peso. Ma qui non si fa questione di procedibilità. Si vuol dire soltanto che colui il quale è chiamato a rispondere penalmente del fatto previsto dalla norma non può addurre a sua discolta (sotto l'aspetto della mancanza del dolo) di aver prodotto o esposto disegni o fotografie relative a lavori teatrali e cinema-

tografici per i quali sia stato concesso il nulla osta delle autorità amministrative.

È questa la sola ipotesi che può tornare utile considerare. Giustamente si è detto che le autorità amministrative non prendono in esame il disegno o la fotografia, ma prendono in esame il film; d'altra parte la norma che abbiamo approvata all'articolo 1 non punisce soltanto l'affissione del disegno o manifesto, ma punisce anche la esposizione di una fotografia. La legge prende in considerazione anche l'ipotesi della esposizione permanente di un fotogramma, che nell'economia generale del film non produce quei particolari effetti che può produrre la sua esposizione e sui quali poc'anzi si soffermava l'onorevole Migliori. La legge prevede anche questa ipotesi e in tal caso non è ammessa l'esclusione del reato sotto il profilo che il lavoro teatrale o cinematografico sia già stato autorizzato dall'autorità amministrativa. La norma può forse essere considerata superflua, ma non pone in essere quel contrasto cui poc'anzi accennava l'onorevole Kuntze. Io la formulerei in maniera leggermente diversa da quella suggerita dal Comitato ristretto, e proporrei il seguente testo: « La concessione del nulla osta per la rappresentazione di lavori cinematografici o teatrali non esclude la punibilità per la fabbricazione, l'introduzione o l'affissione di disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati i quali si riferiscano ai lavori predetti ».

**PRESIDENTE.** Prima di sentire il relatore e il rappresentante del Governo e procedere alla votazione, dovrei fare anche io qualche osservazione. Ritengo anche io, dopo tutto quanto è stato detto, che noi con questo testo dell'articolo 2 non facciamo altro che applicare i principi, principi che vogliono che il sindacato, il controllo, il nulla osta, la concessione amministrativa non leghino né i diritti soggettivi, sul piano civilistico e privatistico, né la perseguibilità penale. Questo è un punto assodato del nostro ordinamento. Potrei fare una serie di esempi, senza bisogno di ricorrere al delitto sportivo, dove le ipotesi sono spostate. L'atto privatistico che sia nullo, illecito o fraudolento, resta tale anche dopo l'intervento amministrativo, perfino dopo l'atto della trascrizione che è il più solenne. Dobbiamo, comunque, decidere per il mantenimento o la soppressione dell'articolo. Vorrei che sia ben chiaro, però, che, se l'articolo verrà depennato, ciò sarà solo perché è pleonastico. La nostra volontà non è inferiore alla vostra di fare la legge e farla bene. Stringiamo le forze in vista del fine comune.

Se si deciderà di depennarlo, ciò sarà perché e pleonastico, e questo deve emergere dai lavori preparatori con assoluta chiarezza. Sotto questo aspetto posso tranquillizzare pienamente l'onorevole Migliori.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, io posso anche ammettere che approvando questo articolo 2 si possa cadere in un eccesso di diligenza, e che esso potrebbe essere superfluo. Ma sono per il mantenimento dell'articolo, anche per evitare domani in sede penale eventuali argomentazioni difensive che possano essere adottate dai violatori dell'articolo 1. Non sono però d'accordo sul testo così come formulato dalla maggioranza del Comitato ristretto. Francamente ho un dubbio che esprimo alla Commissione. Il testo dice che la concessione del nulla osta non esclude la « punibilità ». Chiedo ai colleghi esperti della materia se qui siamo in tema di punibilità o siamo in tema di procedibilità. Non sono d'accordo con quanto ha detto il mio amico onorevole Guerrieri. Qui si fa un passo più avanti, in quanto la punibilità attiene al merito del fatto, mentre invece secondo me si voleva parlare semplicemente di procedibilità dell'azione penale. Esprimo questo dubbio, lasciando naturalmente alla Commissione il decidere se si tratta di punibilità o procedibilità. A mio avviso qui si tratta di procedibilità di azione penale.

Dal punto di vista formale trovo poi del tutto superfluo la fine dell'articolo: « che si riferiscono a tali lavori, ecc. ». Io mi accosterei di più alla formulazione dell'onorevole Guerrieri, salvo a stabilire se si tratti di procedibilità o punibilità. Ripeto che ritengo debba trattarsi di procedibilità.

PREZIOSI OLINDO. Ricordo che ho proposto anche io un emendamento. E a seguito delle considerazioni fatte dal Sottosegretario, penso che si potrebbe accettare la mia formula, nella quale si parla di sussistenza o meno di reato. Ritengo che sia la formula preferibile.

ANDREUCCI, *Relatore*. Dopo avere ascoltato i vari interventi, sono rimasto del parere che l'articolo debba rimanere, e proprio per le ragioni dette anche dall'onorevole Zoboli e dall'onorevole Kuntze. In sostanza non si tratta di qualche cosa di ultroneo, di non necessario, ma di un chiarimento dato prima ancora del giudizio e che fissa un comportamento. Ritengo, quindi, che questa parte vada mantenuta. Penso, però, che siano esatte alcune eccezioni fatte quanto alla formulazione dell'articolo 2, e per uscire da questa diffi-

coltà ritengo che si potrebbe ritornare al vecchio articolo 3 della proposta. Accetterei, pertanto, l'emendamento proposto in tal senso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il miglioramento della formulazione, abbiamo due emendamenti migliorativi, uno dell'onorevole Guerrieri, l'altro dell'onorevole Preziosi. Ne do lettura per un esame comparativo.

L'emendamento Guerrieri dice: « La concessione del nulla osta per la presentazione di lavori cinematografici o teatrali non esclude la punibilità nei termini previsti dall'articolo precedente per la pubblicazione o l'affissione di disegni, immagini o fotografie che si riferiscono ai detti lavori ».

L'emendamento Preziosi dice: « Agli effetti del precedente articolo il reato sussiste anche se disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati si riferiscono a lavori cinematografici o teatrali che abbiano ottenuto il nulla osta alla rappresentazione ».

Quale parere esprime il relatore su questi emendamenti così comparati?

ANDREUCCI, *Relatore*. Accetterei l'emendamento Preziosi, perché mi sembra come tecnica legislativa più preciso. Penso, inoltre, che esso risolva anche il dubbio espresso dal Sottosegretario se sia applicabile il concetto di punibilità, come è espresso nella proposta, o quello di procedibilità come sembra dovrebbe essere. L'emendamento Preziosi dicendo: « il reato sussiste » evita anche una discussione su questo punto.

VALIANTE. Molto lealmente devo dire che sono contrario alla permanenza di questo articolo, perché lo ritengo assolutamente pleonastico. Ed inoltre sono contrario anche per un altro motivo: è dovere della magistratura di interpretare la legge, e il legislatore non deve stabilirne i criteri se non in casi eccezionali, bastando ordinariamente i principi generali.

D'altra parte nella legge non possiamo prospettare tutte le tesi difensive che possono sorgere dalla fertile mente degli avvocati nell'esercizio della loro professione. Sono, perciò, per la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Le considerazioni dell'onorevole Valiante confermano quello che ho detto prima, e, cioè, che comunque in questa norma bisogna vedere non altro che una applicazione di un principio.

KUNTZE. Desidero aggiungere solo un chiarimento a quanto ho detto precedentemente. Forse nel mio intervento mi sono fermato particolarmente sulla procedibilità, perché era l'aspetto esteriore più importante. Ma mi sembra proprio fuori di luogo pensare

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

che l'autorizzazione dell'autorità amministrativa possa incidere anche sulla punibilità, perché (ecco il punto pericoloso sul quale richiamo l'attenzione di tutti i colleghi e che è stato esposto anche dall'onorevole Valiante) verrebbe a creare un precedente pericolosissimo, cioè ad enunziare esplicitamente un principio che non ha bisogno di essere espresso. Infatti, in nessuna sentenza dell'autorità giudiziaria abbiamo mai potuto leggere una affermazione del genere, che cioè una autorizzazione amministrativa possa essere non solo di ostacolo all'esercizio dell'azione penale, ma all'applicazione concreta della legge penale. In altri termini verremmo a creare una ipotesi di una possibile causa estintiva del reato, che in effetti non esiste. Per lo meno creeremmo una situazione di perplessità nel magistrato che deve applicare la legge, perplessità che non sorgerebbe certamente se questo articolo non lo inserissimo nella legge stessa. Insomma vi è il pericolo che, volendo portare agli estremi limiti la precisione, si venga a creare invece una maggiore confusione o pericolo di conclusione errate, ottenendo quindi proprio l'effetto opposto.

**PALAZZOLO.** Per me l'articolo è pleonastico. Sarei per la soppressione, però a condizione che nella relazione dei lavori parlamentari sia inserito con la maggiore chiarezza che è stato soppresso unicamente perché pleonastico.

**PRESIDENTE.** Per me, concordo pienamente con l'onorevole Palazzolo.

**GUERRIERI EMANUELE.** Io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle 11,40, viene ripresa alle 11,50).*

**PRESIDENTE.** Ho fatto questa breve interruzione allo scopo di vagliare, anche d'accordo con i colleghi delle diverse parti, con coloro che sono intervenuti in argomento e con il proponente e il relatore, il punto che mi impegna particolarissimamente come Presidente: quello di constatare se andiamo a legiferare emanando una norma la quale, rispetto al sistema e rispetto all'ordinamento e ai principi, sia pleonastica.

Io ho tentato di dirlo in tutte lettere e motivatamente: tutto l'ordinamento del diritto attesta che l'atto amministrativo non ferisce né il diritto soggettivo sottostante né la perseguibilità per la tutela penale prevista dall'ordinamento, anche a maggior ragione. Gli esempi sono infiniti.

Ora penso che se questo è, l'emanare una norma la quale già discende nella lettera e nello spirito dai principi, può rappresentare più un *contra* che un *pro*. Voi mi conforterete col vostro voto. Io farò quello che voi riterrete: ma avevo il dovere di riassumere come Presidente il problema e di porvi questa valutazione sintetica, per cui l'ordinamento già ci dà quello che noi eravamo per sancire nell'articolo 2.

Allora sorge un quesito delicato. Ma se introduciamo qui una norma la quale già discende dai principi, e perciò è certamente pleonastica, che significato ha questo nei confronti di altre ipotesi dove la norma non è dettata? Questo è un grave problema di diritto e di giustizia. Io sotto questo aspetto come Presidente sono per depennare la norma, in quanto discendendo dai principi, come è stato dimostrato in tutte lettere, come è stato detto da tutte le parti, con l'introdurla potremmo fare qualche cosa che non può avere un significato. Quando si legifera, si va alla ricerca di un significato. Non esiste una norma inutile; e allora la norma diventa utile nel senso opposto a quello che si voleva.

**MIGLIORI.** Voglio fare una semplice dichiarazione di voto. Personalmente dichiaro che consento alla soppressione dell'articolo 2, dando a questa soppressione proprio il significato di un riconoscimento di una situazione sia di diritto codificato sia di diritto applicato — cioè nella giurisprudenza e nella prassi — che dovrebbe tranquillizzare totalmente. Nel senso, cioè, che qualsiasi autorizzazione amministrativa non influisce né può influire come ostativa dell'azione penale.

**KUNTZE.** Io insisto nell'emendamento soppressivo.

**GONELLA GIUSEPPE.** Anche io aderisco pienamente per le ragioni dette dal Presidente alla soppressione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 del Comitato ristretto, ex articolo 3 della proposta di legge originale.

*(È approvata).*

Passiamo all'articolo 3 del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

« Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non mai oltre le ventiquattro ore, alla denuncia presso il procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Questo articolo fu approvato all'unanimità dal Comitato ristretto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Un'osservazione di forma. Io sopprimerei la parola « immediatamente » e la parola « non » prima di « mai ».

MIGLIORI. Questa formula è presa dalla Costituzione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma nel codice non si è mai adoperata una tale dizione.

Inoltre, invece di dire « presso il procuratore », direi: « al procuratore ».

GUERRIERI EMANUELE. Non so se invece di « denuncia » non sia meglio parlare di « comunicazione ». La denuncia comporta un indiziato; trattandosi di convalida di un sequestro, potrebbe bastare la comunicazione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe dire « rapporto ».

VALIANTE. Col rapporto si denuncia una persona incolpata di un reato; quindi ad esso dovrebbero essere allegati tutti gli atti connessi. Io preferirei dire « comunicazione ».

MIGLIORI. Perché allontanarci dalla formulazione dell'articolo 21 della Costituzione? Sono proprio le parole testuali usate nel testo della Costituzione.

PRESIDENTE. Va bene. Manteniamo allora il testo della Costituzione, sopprimendo solo la parola « mai ». Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione a scrutinio segreto la proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza » (1644):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alba, Amadei, Amiconi, Andreucci, Ballesi, Bersani, Bisantis, Bologna, Breganze, Bufardeci, Buzzelli Aldo, Cavaliere, Cerreti Alfonso, Cocco Maria, Comandini, Cortese Guido, Dante, Degli Occhi, Dominedò, Fiumanò, Fracassi, Gatto Vincenzo, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco Clemente, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Musotto, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Scarlato, Sforza, Silvestri, Sinesio, Valiante, Vizzini, Zoboli.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI